



UNIVERSITA
DEL SALENTO



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(UPT del 6/10/2026)

TRA

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", P.I. 00646640755, C.F. 80008870752, con sede legale in P.zza Tancredi n. 7, 73100 - Lecce, rappresentata dalla Rettrice Pro-Tempore Prof.ssa Maria Antonietta Aiello - autorizzata alla sottoscrizione del presente atto ai sensi del art.5 c.3 del vigente *Regolamento di organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento emanato con D.R. n.192/2022* - o sua Delegata al Placement, Prof.ssa Carola Esposito Corcione, giusta delega conferita con D.R. n.1291 del 27/11/2025;

E

la Camera di Commercio di Lecce, con sede in Lecce, viale Gallipoli n. 39, 73100 – LECCE, d'ora in poi denominato 'soggetto ospitante', P.I. 00535240758, C.F. 80009730757, rappresentata dal Segretario Generale dr. Francesco De Giorgio, nato a Taranto in data 04.06.1965, domiciliato per la carica presso la Camera di Commercio di Lecce;

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università del Salento e nei limiti di cui all'art. 1 c.3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. 25/03/1998 n. 142.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal soggetto promotore un progetto formativo e di orientamento contenente:



- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor didattico e del tutor aziendale, quest'ultimo individuato dal soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda (periodo di tirocinio e orari);
- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni ivi contenute e quelle fornite dal tutor aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, procedure, regole e regolamenti interni, previsti dal soggetto ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. In relazione agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e atteso che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante, le Parti si danno atto che:

a) il soggetto promotore si fa carico della 'formazione generale' sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli art. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;

c) il soggetto ospitante è, inoltre, responsabile della 'formazione specifica' sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs 81/08. Ai sensi della citata disposizione, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.



ART. 5

1. La presente convenzione ha validità di quattro anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per iscritto su espressa volontà delle parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, nel caso in cui la stessa non risponda più agli interessi istituzionali e/o finalità di una o dell'altra parte.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati o per i quali sia stato già sottoscritto il progetto formativo individuale.

3. La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini avviati in vigenza di convenzione e che prevedono il completamento, secondo le indicazioni contenute nel progetto formativo, oltre la scadenza o validità della stessa; la presente convenzione conserverà pertanto efficacia, anche in relazione alle disposizioni in merito alla copertura assicurativa dei tirocinanti, per i tirocini avviati in virtù e in vigenza della stessa e sino alla scadenza del periodo di tirocinio per come definito nel relativo progetto formativo e individuale.

ART. 6

Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze e in conformità a quanto indicato nell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali finalizzato a erogare un percorso formativo per i propri studenti (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio/stage/attività professionalizzante) e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il soggetto ospitante è Titolare del trattamento dei dati personali – comprese eventuali categorie particolari di dati di cui all'art. 9 RGPD – in funzione delle attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di propria esclusiva competenza e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.). In tale qualità il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti si impegnano, in particolare, a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni,



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. all'altra Parte.

Art. 7

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

La presente Convenzione redatta in un unico originale in formato digitale è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università del Salento – Autorizzazione Agenzia delle Entrate del 28.07.2009, prot. 13098/2009. L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii. è a carico del soggetto ospitante se privato, del soggetto promotore nei rapporti con soggetti ospitanti pubblici, salvo i casi previsti dalla norma in cui debba farsene carico il soggetto promotore.

In caso di esenzione dall'imposta di bollo, la parte interessata dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 dove si riporta la motivazione ed il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione.

Lecce, 25.09.2026

Il Soggetto Ospitante
Il Segretario Generale
Dr. Francesco De Giorgio
(firma digitale)



Francesco De Giorgio
13/10/2026 15:40:03 UTC+0200

L'Università del Salento
La Delegata della Rettrice al Placement
Prof.ssa Carola Esposito Corcione
(.....)



Firmato digitalmente da
Carola Esposito Corcione
Data: 14.10.2026 16:56:38
CEST
Organizzazione: UNIVERSITA'
DEL SALENTO/00646640755